

COMUNE DI BONEA

Provincia di Benevento

(c.a.p. 82013-c.f. 80003160621 - tel. 0824834271 - fax 0824890028- Email : protocollo@pec.comune.bonea.bn.it)

ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 12/07/2021

OGGETTO: Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 237 del 14/06/2021. " DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI- ANNO 2021". ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONEA-CAMPAGNA 2021

L'anno duemilaventuno , il giorno dodici, del mese di luglio, nel proprio Ufficio,

IL SINDACO

VISTO:

la Legge 21.11.2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale di previsione, prevenzione e Lotta attiva agli incendi di bosco;

il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che detta norme in materia ambientale;

il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;

l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3606/2007, del 28/08/2007, emanata a seguito della particolare recrudescenza degli incendi boschivi e dei danni prodotti al tessuto sociale economico e naturalistico, con cui è stato richiesto alle Regioni un intervento più incisivo in termini di previsione, prevenzione e lotta agli incendi introducendo innovazioni organizzative nelle attività di contrasto al fuoco in particolare con riferimento agli incendi di interfaccia;

la Legge n. 6 del 6 febbraio 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, che all'art. 14, comma 8 b) ha esplicitamente vietato la combustione di residui vegetali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi;

il Decreto Ministeriale n. 3536 dell'8 febbraio 2016, che disciplina il Regime di condizionalità, ai sensi del Reg. {UE) n. 1306/2013;

la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, ed in particolare l'allegato C, concernente le "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";

la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25, lettera f);

il D Lgs n. 177/2016 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.";

la DGR 619/2016 di attribuzione delle competenze dell'Antincendio Boschivo dalla Direzione Generale per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07) alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile;

- il Piano regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli incendi boschivi 2018-2020 approvato con DGR 358 del 12/06/2018;

- Il Decreto Dirigenziale n. 237 del 14/06/2021 della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile con il quale viene dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2021;
- il D.L.vo n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il D.L.vo n° 139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale.

CONSIDERATA la necessità, di tutelare la pubblica incolumità, il pubblico interesse e l'integrità del patrimonio comunale;

RITENUTO, pertanto, che si rende necessario adottare dei provvedimenti al fine di scongiurare l'insorgere di incendi nella stagione estiva;

ATTESO: - che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

- che dalla serie storica dei dati statistici elaborati dalla competente Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania emerge che gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno;

- che con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 del 28/08/2007, emanata a seguito della particolare recrudescenza degli incendi boschivi e dei danni prodotti al tessuto sociale, economico e naturalistico, è stato richiesto alla Regioni un intervento più incisivo in termini di previsione, prevenzione e lotta agli incendi, introducendo innovazioni organizzative nelle attività di contrasto al fuoco in particolare con riferimento agli incendi di interfaccia;

- che il Presidente del Consiglio dei Ministri con direttiva del 6 Maggio 2021, ha determinato che le attività antincendio boschivo nel periodo estivo di quest'anno avranno inizio il 15 Giugno e termine il 30 Settembre 21021 con raccomandazioni operative per un più efficiente contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti", per la stagione 2021;

RILEVATO che, anche nella corrente stagione, esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate della Regione Campania;

ACCERTATO che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Art. 1 - Durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 Settembre è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali ricadenti sul territorio comunale, di:

- accendere fuochi di ogni genere;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco, anche da veicoli in movimento, come disposto dall'art. 15, lettera i) del Codice della Strada;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio;
- parcheggiare a contatto con l'erba secca;

Art. 2 - I proprietari, i possessori, i conduttori e i gestori dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e abbandonati, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti negli interventi di pulizia, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I proprietari o detentori delle aree boscate debbono provvedere al decespugliamento laterale ai boschi {lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);

In caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

Art. 3 - La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 50,00;

Art. 4 - I concessionari di impianti esterni, interrati o fuori terra, di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00;

Art. 5 - I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

Art. 6 - I detentori di stalle, fienili, ricoveri di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 20,00.

Art. 7 - Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si demanda al citato Decreto Dirigenziale Regione Campania n.51 del 13-6-2019;

INFORMA

Che il Regolamento "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", allegato C) alla legge regionale 7 maggio 1996 n. 11 aggiornato all'anno 2014, così come integrato dalla L.R. n. 116 del 11/08/2014, tra l'altro, prevede:

Art. 6 Cautela per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio.

1.- Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre é vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi, come individuati dall'art. 14 della presente legge, e per una distanza da essi inferiore a 100 metri.

2.- Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre é vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri.

2-bis. a) È fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cattura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;

b) In aree circoscritte, già opportunamente attrezzate, purché ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate dai sindaci che ne assicurano la sorveglianza è consentita l'accensione del fuoco, e l'uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o a legna. Gli interessati cureranno in ogni caso lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree (42).

3.- Nel periodo di cui ai commi 1 e 2, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività:

1. far brillare mine;
2. usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
3. usare, motori, fornelli o inceneritori che producono faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio.

4.- Nel restante periodo dell'anno é vietato accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza e per una distanza da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli.

5.- In altre zone la bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'art. 25 della L.R. 10 aprile 1996, n. 8 è permesso quando la distanza dai boschi é superiore a 50 metri purché il terreno su cui l'abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5. La pratica é comunque vietata in presenza di vento.

6.- Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentrazione ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito dal 1° luglio al 30 marzo, dall'alba alle ore 10.00. Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto. Il Sindaco, per particolari condizioni ambientali, su proposta delle autorità forestali competenti, può sospendere le operazioni di bruciatura nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre.

7.- La bruciatura delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbano essere preventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Forestale competente.

8.- Dal 15 giugno al 15 settembre é vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano.

Art. 6 - bis

1.- Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre

vietata. | comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

Articolo 7 Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio.

1. Nell'interno dei boschi o a meno di m. 100 da essi non è permesso impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.
2. Sono altresì vietati i fuochi d'artificio nei boschi e per una distanza di 1 Km. da essi. Deroghe possono essere concesse dal Sindaco del Comune competente per territorio.
3. In ogni caso le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate, con 15 giorni di anticipo, alle competenti Autorità forestali, quando possono interessare superfici boscate alla distanza suddetta.

Inoltre l'art. 17, comma 2 della L.R. N. 14 del 24 luglio 2006 (modifiche alla L.R. 11/96) recita : "nelle utilizzazioni dei boschi appartenenti al demanio pubblico è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Nel progetto di taglio sono individuate una o più piazzole per la lavorazione o la riduzione in cippato di tutto il materiale di risulta. Tale prescrizione è espressamente riportata nei contratti di vendita dei Lotti boschivi."

Fermo restando quanto previsto agli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635, e 734 del Codice Penale.

RICORDA

inoltre, che gettare mozziconi di sigaretta dai veicoli in movimento comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 comma 3 del Codice della Strada, vale a dire il pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.

Nel richiamare l'osservanza comunque di ogni ulteriore e specifica prescrizione dettata dalla legge e da norme,

INVITA

gli operatori ed i cittadini, in ottemperanza anche agli indirizzi operativi di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile pubblicato sulla G.U. n. 144 del 23 giugno 2006, alla scrupolosa osservanza della nota attuativa del Piano regionale A.1.B. diramata dal Corpo Forestale dello Stato, che detta le seguenti regole di comportamento: "...Omissis ...:

- Qualora per primi si abbia la segnalazione degli incendi annotarsi gli estremi del soggetto che ha avvertito;
- Durante l'avvicinamento al luogo dell'incendio cercare di memorizzare veicoli o persone che si allontanano, circolano o sostano nei pressi;
- Durante le fasi di spegnimento evitare il più possibile di camminare o bagnare senza scopo le aree già percorse dal fuoco, limitando l'intervento ed il calpestio alle zone dove l'incendio è in atto;
- Non introdursi con i veicoli all'interno delle zone bruciate o limitrofe se ciò non sia assolutamente necessario, al fine di evitare di cancellare eventuali impronte di pneumatici o di scarpe;
- Nessuna cosa esistente sul luogo, anche se ritenuta insignificante o non attinente con l'incendio dovrà essere rimaneggiata, raccolta o spostata allo stesso modo non abbandonare alcunché (nemmeno le cicche fumate o i resti del pasto);

- Di qualsiasi cosa rinvenuta con particolare riferimento ad eventuali meccanismi d'accensione facilmente riconoscibili, si dovrà avvisare il personale forestale astenendosi dal maneggiarla, raccoglierla o spostarla;
- Astenersi rigorosamente dal fare ingresso o bagnare le aree dell'incendio delimitate dal nastro a bande bianche e rosse C.F.S. poiché tali aree saranno soggette a peculiari accertamenti del personale specializzato;
- Informare di qualsiasi cosa o fatto sospetto il personale C.F.S.... Omissis ..."

RACCOMANDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
 - Comando Prov.le Vigili del Fuoco tel. 115
 - Regione Carabinieri Forestale Campania tel, 1515
 - Arma Carabinieri tel, 112
 - Questura tel. 113
 - Stazione Carabinieri Montesarchio tel. 0824 837200
 - Stazione Carabinieri Forestale Montesarchio tel. 0824 835342
 - Comando Polizia Municipale tel. 0824 834271

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;
- affissa e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- inserita nel sito istituzionale del Comune <http://www.comune.bonea.bn.it>

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa a:

1. Giunta Regionale della Campania Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali — Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali Servizio Territoriale provinciale di Benevento, uod.500711@pec.regione.campania.it;
2. Prefettura di Benevento corso G. Garibaldi, 1 - 82100 Benevento, protocollo.prefbn@pec.interno.it
3. Questura di Benevento Via De Caro, 11, - 82100 Benevento, gab.quest.bn@pecps.poliziadistato.it
4. Comando Carabinieri stazione di Montesarchio-Via Napoli-82016-Montesarchio (BN), tbn20266@pec.carabinieri.it
5. Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Benevento- Distaccamento di Bonea, Via Fratta, 1 - 82013 Bonea (BN), com.benevento@cert.vigilfuoco.it
6. Regione Carabinieri Forestale Campania - Stazione di Montesarchio, via Capone, 82016 Montesarchio (BN), fbn42851@pec.carabinieri.it
7. Provincia di Benevento, Ufficio Protezione Civile, Largo Carducci, 82100 Benevento, settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it
8. Comando di Polizia Locale - Sede.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente provvedimento, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà

ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

Avv. Giampietro ROVIEZZO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa